

Abisso. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, conformemente agli impegni assunti dai suoi predecessori, voglia far costruire l'acquedotto della Favara dalle ferrovie dello Stato in consorzio con alcuni comuni della provincia di Girgenti, e per sapere se, in caso affermativo, intenda affrettare la compilazione del progetto e la esecuzione dei lavori, resi indispensabili dall'attuale mancanza di acqua per la ferrovia e per le popolazioni ».

RISPOSTA. — « Per l'alimentazione idrica delle linee complementari Sicule: Castelvetro-Sciaccabivio, Greci-Porto Empedocle e Lercara-Bivio Greci, nonché di diversi comuni della regione, fu approvato il progetto di acquedotto con diramazione della Sorgente di Capo Favara, nei pressi di Santo Stefano di Quisquina.

« In seguito però alla viva agitazione della popolazione di Santo Stefano di Quisquina avversa alla espropriazione dell'acqua di detta sorgente fu studiata una diversa soluzione per la succitata alimentazione idrica, abbandonando l'utilizzazione della sorgente di Capo Favara e ricorrendo a quella di Favara di Burgio.

« Del relativo acquedotto fu compilato il progetto di massima, in base al quale già furono eseguiti gli studi ed i rilievi di campagna, stabilendo i tracciati delle condutture principali di uso promiscuo per la ferrovia e per i comuni e delle diramazioni per i comuni stessi. Si sta ora provvedendo alla compilazione del progetto definitivo che comprenderà anche le opere di presa, i serbatoi per i comuni e gli impianti di sollevamento per quegli abitati ai quali l'acqua non potrà arrivare a battente naturale.

« Si assicura l'onorevole interrogante che appena tale progetto definitivo sarà ultimato si adotteranno subito gli ulteriori provvedimenti per assicurare nel più breve tempo possibile l'attuazione dell'opera nell'interesse della ferrovia e di quei comuni.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BERTINI ».

Agnini. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Sulla insufficienza delle retribuzioni ai capi cantonieri e dei cantonieri delle strade nazionali — in quanto percepiscono lire 3,066 annue i primi, e lire 2,528 i secondi, compreso il caro-viveri — nonché sull'applicazione della tassa di ricchezza mobile che vien fatta agli stipendi medesimi, i quali per tal modo sono ridotti a lire 2,823.45 per i capi cantonieri e a lire 2,326.44 per i cantonieri, con l'anormalità che simile trattenuta non è applicata dovunque, bensì solo nelle provincie di Modena e di Avellino ed in alcuni comuni delle provincie di Potenza, Cosenza, Catanzaro e Caltanis-

setta, fa inoltre rilevare la notevole disparità fra le indicate retribuzioni e quelle oggi in corso per i cantonieri delle strade provinciali aventi uguali mansioni (Modena, ad esempio, retribuisce i propri cantonieri, con lire 4,200 annue, oltre agli aumenti triennali che in dodici anni portano la retribuzione a lire 5,600), e per conoscere se intenda, con provvedimento di equità, di aumentare le indicate retribuzioni e nel contempo di reclamare per i detti suoi dipendenti, la esenzione dalla tassa di ricchezza mobile dal Ministero delle finanze ».

RISPOSTA. — « Con Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2662 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 aprile prossimo passato), il salario-base dei cantonieri delle strade nazionali è stato elevato da annue lire 960 a lire 1,440, e quello dei cantonieri da lire 800 a lire 1,100, a decorrere dal 1° gennaio 1920, ferme restando la percentuale d'aumento (30 per cento) di cui al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, l'indennità di caro-viveri e le altre indennità speciali di cui sono provvisti i detti agenti (cioè di malaria in lire 10 mensili per i mesi da giugno a settembre per quelli che risiedono in zone malariche e di percorrenza in lire 275 annue per i soli capi cantonieri).

« Pertanto i capi cantonieri, fra salario, aumento del 30 per cento e caro-viveri vengono a percepire ora annualmente, se celibi, lire 2,965.20, e se ammogliati con non più di tre figli lire 3,520.80, (se con più di tre figli hanno centesimi 50 al giorno per ogni figlio in più); i cantonieri se celibi vengono a percepire lire 2,444, se con non più di tre figli lire 2,915.60 (anche per essi vale la concessione dei centesimi 50 al giorno in quanto abbiano più di tre figli). Col suaccennato decreto Reale è stata poi concessa ai capi cantonieri e cantonieri che non sono provvisti di alloggio in una casa cantoniera, un'indennità di annue lire 120.

« Poichè soltanto in seguito a vive insistenze del Ministero dei lavori pubblici quello del tesoro si indusse ad ammettere i miglioramenti economici contemplati nel suddetto Regio decreto, è da ritenere che non sarebbero presentemente possibili ulteriori concessioni ai detti agenti.

« Quanto alla tassa di ricchezza mobile applicata agli agenti medesimi in seguito all'aumento del 30 per cento di cui al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, il Ministero dei lavori pubblici ha già avuto occasione di segnalare al Ministero delle finanze la circostanza denunziata dall'onorevole interrogante e cioè che essa viene applicata solamente in alcune provincie ed ha inoltre interessato il detto Ministero a trovar modo di esonerare da tale tassa il personale di cui trattasi in considerazione delle modeste sue condizioni, e, qualora ciò non sia assolutamente possibile, di